



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio VII ex DGSAF
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	10 MAR. 2015
Prot. N.	104761
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E-760.05.G	

p.c.

Assessorati regionali alla sanità

Servizi veterinari

Loro sedi

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Loro sedi

MIPAAF

Ufficio III DGSAF

Ufficio III DGSAN

Oggetto: feed ban acquaculture – metodica analitica

Con Regolamento (UE) N. 56/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati I e IV del Regolamento (CE) n. 999/2001, Allegato IV, Capitolo II, lettera c, è stato autorizzato l'utilizzo in acquacoltura di proteine animali trasformate (PAT) ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine .

Questa Direzione Generale, a seguito dell'audit FVO "Feed ban in acquaculture" , svoltosi dal 24 febbraio al 4 marzo u.s., intende promuovere un'attività di armonizzazione di comportamento sull'intero territorio nazionale e pertanto superare le difficoltà operative.

Poiché sono state evidenziate alcune debolezze a carico dei laboratori, si coglie l'occasione, di concerto con il Laboratorio Nazionale di Riferimento (CReAA), per chiarire alcuni punti relativi alle metodiche diagnostiche.

Il Regolamento (UE) N. 51/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 152/2009 del Consiglio, riporta i metodi d'analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Questo Regolamento identifica come metodiche ufficiali la microscopia classica e la metodica in PCR real time. Esse vanno eseguite seguendo le disposizioni riportate nel Regolamento stesso e nelle Procedure Operative Standard redatte dal Laboratorio Europeo di Riferimento e pubblicate sul sito (<http://eurl.craw.eu/en/187/method-of-reference-and-sops>)

Le modalità descritte sono vincolanti.

Gli schemi operativi riportati nella Procedura Operativa Standard (<http://eurl.craw.eu/img/page/sops/EURL-AP%20SOP%20operational%20schemes%20V2.0.pdf>), prevedono che:

- 1) Per i mangimi destinati a tutte le specie zootecniche esclusi i pesci, il metodo da applicare è esclusivamente quello della microscopia classica, poichè le PAT di origine terrestre rimangono comunque al momento vietate;
- 2) per i mangimi destinati ai pesci e per le materie prime destinate a mangimi per pesci occorre leggere con attenzione il cartellino:
 - se è riportata la presenza di PAT terrestri si esegue direttamente l'esame in PCR;
 - se non è riportata la presenza di PAT terrestri si esegue l'analisi microscopica. Nel caso in cui questo esame rilevi la presenza di particelle di animali terrestri occorre procedere con l'esame in PCR, per determinare l'eventuale presenza di DNA di ruminanti e quindi di costituenti di origine animale di ruminanti.

Il laboratorio ufficiale dispone delle competenze per determinare quali metodiche applicare caso per caso, ed eventualmente segnalare come non eseguibile l'esame superfluo.

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento (CReAA) fornisce inoltre un chiarimento specifico circa l' Emoglobina suina, e più in generale, i prodotti sanguigni derivati da non ruminanti.

“Secondo quanto riportato dall'Allegato I del Regolamento (CE) 142/2011, l'emoglobina non è una PAT, ma un prodotto derivato dal sangue.


La Procedura Operativa Standard (<http://eurl.craw.eu/img/page/sops/EURL-AP%20SOP%20operational%20schemes%20V2.0.pdf>) che riporta lo schema operativo per i pesci e materie prime destinate ai pesci, stabilisce che l'esame in PCR va eseguito direttamente sul campione se in esso è dichiarata la presenza di PAT.

Si ricorda che, per salvaguardare dal punto di vista giuridico la validità dell'esame, la presenza di emoglobina suina comporta il fatto che il laboratorio debba prima eseguire l'esame microscopico.

La presenza di emoglobina (e più in generale del sangue e dei suoi prodotti) viene messa in evidenza dall'utilizzo del reattivo Tetreametilbenzidina (TMB). Poiché la presenza di sangue o suoi prodotti è solo ascrivibile a materiale proveniente da animali terrestri (non si raccoglie e trasforma a parte il sangue di pesce), il laboratorio procederà comunque all'esecuzione dell'esame in PCR.”

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Silvio Bortello



Direttore dell'Ufficio VII

Carmelo Cicero – tel. 06/59946593

c.cicero@sanita.it



Referente del procedimento:

Donatella Capuano – tel. 06/59946864

d.capuano@sanita.it

